



COMUNE DI CASALNOCETO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

PIAZZA DANTE ALIGHIERI N. 1 – 15052 CASALNOCETO
TEL. 0131/809172 FAX 0131/809000 - c.f. 00435090063 – c.e.p. 11572153 sindaco@comune.casalnoceto.al.it

ORDINANZA N. 5 DEL 03/04/2020 OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'O.M.S. il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 26 del 01.02.2020);
VISTO il DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri datati 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020, contenenti misure urgenti per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute 22 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale". (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 75 del 22.03.2020);
PRESO ATTO del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale;
VISTO che in ambito scientifico è acclarato che la diffusione del virus avvenga attraverso le piccole goccioline della saliva umana dei soggetti infetti, emessa durante i colpi di tosse, gli starnuti o anche il semplice parlare e che queste goccioline vanno ad infettare direttamente i soggetti prossimi al contagiato o a contaminare le superfici sulle quali potrebbero entrare in contatto i soggetti sani;
VISTO che è certo che alcuni soggetti sono infetti dal virus pur completamente asintomatici e che quest'ultimi, proprio perché inconsapevoli, rappresentano il più temibile veicolo per la diffusione del virus e che il complesso oro-nasale è una via certa di diffusione del virus;
TENUTO CONTO che tutte le raccomandazioni sanitarie sono indirizzate al distanziamento sociale, invitando le persone a restare al proprio domicilio e limitare le uscite solo nei casi di necessità, come prescritto dalla normativa vigente;
CONSIDERATO che, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi delle norme sopra citate, nel rispetto del limite posto dall'art. 3 del D.L. 25/03/2020, n. 19, ovvero non in contrasto con le misure nazionali e regionali;
RITENUTO per quanto sopra premesso che il Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, intende mettere in atto tutte le misure necessarie alla riduzione della diffusione del virus ed avendo individuato nel rischio di contagio per trasmissione oro-nasale il momento essenziale su cui intervenire per contrastare il propagarsi della malattia, considera l'uso della mascherina un presidio fondamentale nel contrasto della diffusione dello stesso e quindi di salvaguardia della salute collettiva, nella consapevolezza che la mascherina è una tutela nei confronti degli altri;
VISTO l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

ORDINA

- A tutti coloro che si allontanano dal proprio luogo di residenza, domicilio o dimora per le motivazioni consentite dai provvedimenti sino ad oggi emanati, ed in particolare in tutti i casi nei quali il distanziamento di sicurezza di almeno un metro non può essere garantito, di indossare una mascherina protettiva.
- L'accesso negli esercizi commerciali, farmacie, uffici pubblici, postali ed in ogni altro luogo aperto al pubblico è consentito solo a coloro che indossano protezioni delle vie respiratorie sotto forma di specifiche "mascherine".
- L'efficacia di queste misure ha decorrenza immediata dalla pubblicazione della presente ordinanza e sino al giorno 13/04/2020 incluso, fatta salva ulteriore proroga dei provvedimenti nazionali e o regionali correlati alla emergenza sanitaria in corso che, se avverrà, prorogherà di diritto le prescrizioni previste con questa ordinanza e cesseranno di avere effetto solo al cessare di provvedimenti nazionali o regionali più restrittivi.

AVVERTE

I trasgressori della presente ordinanza saranno soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. E' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi della Legge 689/1981 di € 50,00.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio il controllo e il rispetto del presente provvedimento.

DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Alessandria, alla Provincia di Alessandria, nonché a tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio (Carabinieri di Volpedo e Polizia Locale Basso Grue Curone) e pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte entro sessanta giorni - decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa al ricorso al T.A.R., entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento può essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

IL SINDACO
Prof. Giuseppe Cetta